

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI** e **BELLISARIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1958

#### Indennità di trasferimento e di prima sistemazione dei professori non di ruolo vincitori di un concorso a cattedre

ONOREVOLI SENATORI. — Con nota n. 12870, del 26 maggio 1953, il Sindacato nazionale Scuola Media rivolgeva domanda al Ministero della pubblica istruzione per conoscere se agli insegnanti medi non di ruolo vincitori di cattedre di ruolo ordinario o di ruoli speciali transitori, competesse, o no, il trattamento di trasferimento e di prima sistemazione di cui alla legge 29 giugno 1951, n. 489. Il 25 maggio e il 24 giugno dell'anno successivo, la Direzione generale per l'istruzione classica e il Servizio ruoli speciali transitori rispondevano in senso affermativo, ordinando però la corresponsione di detto trattamento alla ininterrotta presenza in servizio degli interessati alle dipendenze dello Stato da almeno un anno al momento della nomina. In base a dette disposizioni per alcuni anni, e precisamente sino al maggio 1956, l'indennità di prima sistemazione venne regolarmente corrisposta agli insegnanti non di ruolo vincitori di concorso costretti a cambiare di sede per raggiungere la cattedra di ruolo loro assegnata dal Ministero. Se non che il Ministero del tesoro, con lettera n. 121261, del 22 giugno 1956, in risposta ad alcuni quesiti del Ministero della pubblica istruzione, circa l'applicazio-

ne della legge 29 giugno 1951, n. 489, ritenne contraria alla legge l'interpretazione del Ministero della pubblica istruzione e dispose la cessazione della corresponsione delle citate indennità, « non sussistendo » — nei confronti del professore non di ruolo — « prima del passaggio in ruolo alcun regolare rapporto di impiego ».

In tal modo, a prescindere dalla disparità del trattamento fatto ai nominati prima e ai nominati dopo i chiarimenti del Ministero del tesoro, si è venuta a creare una situazione sostanzialmente contraria allo spirito dello stato giuridico dei professori non di ruolo (legge 19 marzo 1955, n. 160) che considera tale categoria di insegnanti parte integrante del personale scolastico e la loro situazione giuridica come la premessa logica all'ingresso nei ruoli organici, non solo, ma che più volte (v. articoli 8 e 22) fa altresì menzione di mantenimento o di risoluzione del « rapporto d'impiego », sancendo espressamente il principio che l'incarico o la supplenza instaurano un regolare rapporto di impiego tra il professore non di ruolo e la Amministrazione. Pertanto lo spostamento di un professore non di ruolo per raggiungere la cattedra di ruolo assegnata dal Mi-

nistero non può non essere considerato, a tutti gli effetti, come un trasferimento imposto dalle esigenze del servizio scolastico e come tale da indennizzarsi ai sensi di legge.

Il 3 giugno 1957 il senatore onorevole Lamberti presentava al Senato della Repubblica un disegno di legge tendente ad ottenere l'emanazione di un provvedimento di interpretazione autentica della legge 29 giugno 1951, n. 489, che sancisse esplicitamente il diritto della citata categoria di professori

al godimento delle indennità previste dalla legge per il dipendente statale in caso di trasferimento per ragioni di ufficio. (V. Atti parlamentari - Disegni di legge e relazioni n. 2014). Detto disegno di legge, mai discusso, decadeva con la chiusura della II legislatura.

Si ripropone pertanto il citato disegno di legge nella stesura originaria con un articolo aggiuntivo che determina la decorrenza del provvedimento.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Le indennità previste dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, sono corrisposte anche ai professori non di ruolo, vincitori di concorso a cattedre, che debbano raggiungere una nuova sede di insegnamento, purchè si trovino da almeno un anno ininterrottamente in servizio alle dipendenze dello Stato.

### Art. 2.

La presente legge decorre, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio 1955.

Gli aventi titolo alle indennità di cui all'articolo precedente sono tenuti a presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge pena decadenza dal titolo stesso.